

La diatriba, ovvero la questione sindacale.

Un Docente che non supera la prova scritta con 56/80 del concorso straordinario 2020 cosa può ancora fare per passare di ruolo.

Su queste righe si desidera precisare che il fatto di non poter partecipare alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso/posto per coloro i quali partecipano ad una procedura concorsuale e non la superano, non riguarda i docenti partecipanti al concorso straordinario **2020, poiché** non è possibile applicare il divieto suddetto, considerato che la predetta procedura concorsuale è in corso di svolgimento.

A supporto di ciò, evidenziamo che la previsione del citato articolo **59**, comma **13**, del decreto **73/2021** riguarda le procedure concorsuali ordinarie che saranno modificate, come previsto dal medesimo decreto, e non quelle già in corso di svolgimento e in parte concluse.

Alla luce di quanto detto sopra e rispondendo ai quesiti iniziali, i docenti che non hanno superato la prevista prova scritta (56/80) del concorso straordinario 2020, **potranno partecipare:**

- a) **al successivo concorso ordinario (DD 499/2020)**, per la medesima classe di concorso per la quale non hanno superato la prova, a condizione che gli stessi si siano iscritti al medesimo concorso, presentando domanda entro il 31 luglio 2020, in quanto non sono previste nuove istanze di partecipazione;
- b) **alla procedura straordinaria per l'abilitazione**, indetta con DD n. 499 ad aprile 2020, se si sono iscritti entro il 15 luglio 2020
- c) **alle assunzioni straordinarie da GPS**, fermo restando i previsti requisiti, ossia:

– l’inserimento nelle **GPS** di **prima fascia** o negli **appositi elenchi aggiuntivi** (ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il **31 luglio 2021**);

– l’aver svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico **2020/2021**, almeno **tre annualità** di servizio, anche non consecutive, negli ultimi **dieci anni** scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.

Immissioni in ruolo 2021 straordinarie da GPS: chi riguarda e chi è escluso.

Premesso che le Immissioni in ruolo dei docenti **a.s. 2021/22**, riguarderanno anche i precari con tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni. Come procedere al calcolo dei predetti anni di servizio, considerato che il **Ministro Bianchi** parla di “**almeno 36 mesi di servizio negli ultimi dieci anni**”.

Le assunzioni in ruolo del personale docente a.s. **2021/22** scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (primo e secondo grado) avverranno da:

- **GaE;**
- **concorso 2016;**
- **concorso 2018.**

Alla citate graduatorie, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si aggiungeranno quelle del concorso straordinario di cui al **DD n. 510 del 23 aprile 2020, integrate con tutti i candidati che hanno superato la prova con almeno 56/80.**

Assunzione precari da GPS:

Al termine delle succitate operazioni, in caso di posti ancora vacanti e disponibili, il **decreto sostegni-bis** ha previsto che i predetti posti comuni e di sostegno vengano utilizzati, per il solo **a.s. 2021/22**, per le assunzioni dei precari inseriti nella prima fascia

delle GPS, ove sono collocati rispettivamente i docenti abilitati (posto comune) e specializzati (posto di sostegno).

La procedura delineata dal predetto decreto è la seguente:

1. assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno;
2. assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
3. svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
4. prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio;
5. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
6. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell'articolo 1, comma 119,

della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Sarà un decreto del Ministero dell'istruzione a disciplinare:

- le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili, residuati dalle ordinarie operazioni di immissione in ruolo;
- la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare;
- i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova.

Requisiti

I requisiti, per accedere alla procedura di assunzione sopra descritta, sono i seguenti:

1. inclusione nella prima fascia delle GPS posti comuni e di sostegno o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
2. svolgimento su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, di almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.

Calcolo annualità di servizio

Precisiamo che:

- le tre annualità di servizio, anche non continuative, devono essere state maturate entro il 2020/21, a partire dall'a.s. 2010/11;
- l'espressione "negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso" sta ad indicare il fatto che, se necessario ai fini del raggiungimento dei tre anni, si computa anche l'a.s. 2020/21;

- il calcolo di un'annualità di servizio avviene ai sensi dell'articolo **11/14** della legge n. **124/1999**.

La formulazione esatta del testo è: **"hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso"**

Tale dicitura sta creando scompiglio tra i docenti: c'è chi vi legge che la supplenza dell'anno scolastico 2020/21 sia necessaria, che gli anni necessari diventino **"3 + 1"**.

Ricordiamo però che il Ministero ha comunicato in forma ufficiale **"36 mesi di servizio"**. Inoltre l'introduzione di un quarto anno di servizio non avrebbe senso, allora perché non **due o 5?** In ogni caso ci sarà modo e tempo per chiarire meglio il dubbio.

A nostro parere la formulazione ha voluto fare riferimento anche all'anno in corso perché, pur non essendo ancora concluso, potrebbe essere stato già utilizzato da alcuni docenti per il raggiungimento del requisito, e quindi non ricadere **nell'empasse** in cui ci si è trovati per il concorso straordinario a proposito dell'anno scolastico **2019/20**.

Evidenziamo che il succitato articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall'articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico **1974-1975** è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell'infanzia (in quest'ultimo caso ha chiarito il Miur con **nota n. 7526 del 24 luglio 2014**).

Per calcolare il servizio prestato e verificare se si è in possesso delle tre annualità richieste, in definitiva, gli interessati devono accertarsi di aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

Chi sono i docenti esclusi

- Docenti in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione ma non dei tre anni di servizio nella modalità richiesta. Al momento tra l'altro non è chiaro se sarà possibile far valere servizio misto (**sostegno + posto comune**). Quindi il discrimine in questo caso sarebbe il servizio e non il titolo;
- **Docenti in seconda fascia GPS**, quindi senza titolo di abilitazione;
- Docenti con servizio nelle scuole paritarie o IeFP, possibilmente in possesso di abilitazione e tre anni di servizio.

Il piano immissioni in ruolo 2021/22 delineato dal Decreto Sostegni bis ha lo scopo di:

- svuotare GaE, concorso 2016 e 2018 assegnando a queste graduatorie il 100% dei posti disponibili;
- immettere in ruolo da concorso straordinario quanti più docenti possibile (ricordiamo che circa **20.000 posti avranno retrodatazione giuridica dal 1° settembre 2020**);
- utilizzare le GPS di prima fascia, posto sostegno e comune, per i posti ancora vacanti assegnandole ai docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci anni nelle scuole statali. L'assunzione avverrebbe a tempo determinato, con prova finale alla fine dell'anno di prova e formazione. Secondo le prime stime **potrebbero essere assegnati 11.000 posti sostegno e 7.500 comuni**.

Tutti i sindacati si sono già espressi negativamente su questo piano e a tal proposito riportiamo alcuni pareri:

"Va bene l'assunzione da Gps, però va attuata da tutte le graduatorie, non solo dalla prima, quindi anche dalla seconda fascia. non si possono mettere dei 'paletti', quali:

perché per essere individuati come candidati per l'immissione in ruolo bisogna **avere 36 mesi di servizio?** E perché riconoscere il servizio prestato **solo nella scuola statale?**";

"Si sta giocando con la vita delle persone. Gli emendamenti devono revisionare tutto il decreto. Ricordo che il problema dei 200 mila precari è stato creato dallo Stato e dalle sue inefficienze. Dobbiamo rispondere a queste persone";

"Ci saranno molte cattedre vuote a settembre. Se guardiamo le assunzioni del 2020, erano state autorizzate 85 mila e alla fine ne sono state fatte 23 mila. Questo perché il sistema scolastico ha una rigidità";

E ancora: "Quando il Ministro ci ha proposto un reclutamento con una fase transitoria per avere più docenti assunti a settembre, non ci ha detto come. Il Ministro ci ha ascoltato e noi abbiamo sempre detto che tra la platea delle Gps c'è personale **con 36 mesi** di servizio che attende di essere stabilizzato. Noi abbiamo sempre chiesto procedure semplificate";

Infine ricordiamo che il sindacato Gilda degli Insegnanti non ha firmato il Patto per la scuola.

Tratto da "[OrizzonteScuola.it](https://www.orizzontescuola.it)"

A cura del

Sindacato Autonomo Unicobas Scuola & Università Cosenza